



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE" 6[^] zona omogenea

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI R.S.U. NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI PRIMA
CATEGORIA SITO IN LOCALITA' S. IANNI DEL COMUNE DI MONTAGANO (CB) DI
PROPRIETA' DELLA COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____ alle ore _____ in
Ferrazzano presso gli Uffici della Comunità Montana "Molise Centrale" ubicati in Ctr. Vazzieri -
Poggio Verde, 2 di Ferrazzano

TRA

- il dott. Giuseppe Murgolo nato a Bitonto (BA) il 23/01/1952, Dirigente-Segretario Generale
dell' Ufficio della Comunità Montana medesima, il quale dichiara di agire esclusivamente per
conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell' art. 107, 3[^] comma, lett. c.) del T.U. approvato
con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (Codice Fiscale - Partita I.V.A.: 00095030706) in forza della
deliberazione del Commissario Straordinario n. ... del regolarmente esecutiva;

E

- il sig. _____, nato a _____ il _____, Dirigente
dell'Ufficio _____ del Comune di Campobasso il quale dichiara di
agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art.107, 3[^] comma,
lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (Codice Fiscale - Partita I.V.A.:
_____) in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del
_____ regolarmente esecutiva;

Con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del
Codice civile, si conviene e si stipula quanto appresso:

PREMESSO

- che il Comune di Campobasso, essendo produttore nell'ambito del proprio territorio anche
dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti da parte di soggetti da questa debitamente
autorizzati, ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti stessi presso l'impianto di
trattamento dei r.s.u. di proprietà della "Comunità Montana", sito nel comune di Montagano
(CB), località S.Ianni, in conformità delle previsioni del vigente piano provinciale dei rifiuti
(ATO 2);

- che la gestione del richiamato impianto di trattamento dei r.s.u., di proprietà della "Comunità Montana", sito nel comune di Montagano (CB), è attualmente affidata alla società "Giuliani Enviroment s.r.l.", avente sede in Campobasso, nel prosieguo chiamata "Gestore",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) la "Comunità Montana", per il tramite del "Gestore", si obbliga ad effettuare il servizio di smaltimento e trattamento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti da parte di soggetti autorizzati dal Comune di Campobasso e provenienti dal proprio territorio, secondo la normativa vigente, presso il proprio impianto sito in Montagano (CB), località S.Ianni;
- 3) il corrispettivo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti conferiti dal Comune di Campobasso, è pari ad € 80,49 (euro ottanta virgola quarantanove) per tonnellata di rifiuto conferito, compreso i.v.a. di legge ed al netto del previsto tributo regionale dovuto al "Gestore" che provvederà alla relativa fatturazione (delibera del Commissario Straordinario per la Giunta n. ... del2011);
- 4) il Comune di Campobasso o l'esecutore dei servizi di igiene urbana della città, munito delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore, ha il diritto di conferire, fino alla validità delle stesse, salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti, presso l'impianto di trattamento dei r.s.u. sito in località S. Ianni del Comune di Montagano (CB), i rifiuti ammissibili, prodotti nell'ambito del suo territorio, rispettando le normative igienico-sanitarie e tutte le prescrizioni previste, comprese quelle impartite dal "Gestore", per le relative operazioni;
- 5) la fattura, per il servizio di smaltimento dei r.s.u. effettivamente conferiti dal Comune di Campobasso, sarà emessa mensilmente, dalla "Comunità Montana", a partire dall'ultimo giorno di ogni mese, corredata dal relativo riepilogo dei quantitativi di r.s.u. riferiti al richiamato periodo mensile di competenza;
- 6) il Comune di Campobasso, eseguirà i pagamenti, per ciascun mese, entro 15 giorni decorrenti dalla data di invio della fattura (anticipata via fax sulla cui legalità si concorda), mediante bonifico bancario presso la Tesoreria della "Comunità Montana", Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Campobasso, Codice IBAN IT 41 10103003800000000515600. In caso di violazione delle norme qui indicate, la Comunità Montana "Molise Centrale" avrà diritto, qualora fosse accertata obiettivamente e senza nessun dubbio l'inadempienza, di sospendere il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e risolvere il presente contratto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione (con raccomandata A.R.) alla parte

debitrice.

- 7) la "Comunità Montana" si impegna a garantire che il "Gestore" dell'impianto di trattamento dei r.s.u., accetti e smaltisca i rifiuti che saranno conferiti dal Comune di Campobasso in conformità alle vigenti disposizioni di Legge;
- 8) il presente contratto avrà termine il 31 dicembre 2011, tuttavia le pattuizioni ivi contenute continueranno a produrre effetto sino alla data di sottoscrizione di un nuovo contratto che dovrà recepire l'eventuale variazione del corrispettivo dovuto per il servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti;
- 9) il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente con mezzi ad uso specifico, debitamente autorizzati al trasporto delle tipologie rientranti nei "Rifiuti Solidi Urbani e Speciali a loro Assimilabili"; il personale del Comune di Campobasso o l'esecutore dei servizi di igiene urbana della città dovrà adottare le necessarie precauzioni igienico e sanitarie previste dalla normativa in materia per l'accesso all'impianto di trattamento dei R.S.U. nonché adottare le precauzioni previste in materia antinfortunistica; di ciò il Comune di Campobasso, accetta espressamente di essere direttamente ed esclusivamente responsabile. Pertanto, il "Gestore" dell'impianto di trattamento dei r.s.u. sebbene affrancato da ogni responsabilità, ha il diritto di rifiutare l'accesso all'impianto di mezzi o personale, sprovvisti o mancanti dei requisiti richiesti dalla normativa in materia, nazionale e regionale;
- 10) il Comune di Campobasso ha già comunicato al gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti i dati fisici identificativi degli automezzi autorizzati al trasporto; eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al "Gestore" dell'impianto;
- 11) durante le operazioni di conferimento, il Comune di Campobasso risponderà direttamente per danni a persone o cose di terzi provocate nello svolgimento del servizio, qualora l'addetto al conferimento non abbia rispettato le indicazioni e le procedure impartite dal personale addetto all'impianto di smaltimento. In tal caso restano a proprio ed esclusivo carico le spese per il risarcimento dei danni;
- 12) Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
- 13) Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite alla giurisdizione ordinaria del Foro di Campobasso.
- 14) In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunitaria dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48

ore. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

- 15) Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso trattandosi di prestazione assoggettata ad imposta sul "Valore Aggiunto". In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente.

Letto, confermato e sottoscritto

Comunità Montana Molise Centrale

Per il Comune di Campobasso

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile i Sigg. Giuseppe Murgolo e Carmine D'Abate dichiarano di conoscere i precedenti art. 3 e 6 del presente contratto e di approvarli.

Comunità Montana Molise Centrale

Per il Comune di Campobasso